

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 138)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1968

Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di dare una più adeguata preparazione professionale agli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito, il piano degli studi della Accademia militare — corso allievi del Servizio di amministrazione — comprende, a decorrere dall'anno accademico 1965-66, diverse materie incluse nel programma della facoltà universitaria di economia e commercio.

Gli insegnamenti sono affidati a docenti universitari e svolti secondo programmi conformi a quelli adottati dalla predetta facoltà universitaria.

In relazione a quanto disposto con la legge 22 maggio 1959, n. 397, circa l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria, e con la legge 11 giugno 1962, n. 605, sul riconoscimento degli studi compiuti presso l'Ac-

cademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, sembra giusto stabilire un'analoga equiparazione ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio per coloro che nell'Accademia militare hanno seguito il corso allievi del Servizio di amministrazione.

Tale equiparazione è subordinata alla condizione che gli ufficiali interessati siano in possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della predetta laurea e che gli insegnamenti siano impartiti da docenti universitari e secondo programmi conformi a quelli universitari.

Per quanto sopra è stato predisposto l'unico disegno di legge che non comporta oneri finanziari e i cui articoli non necessitano di particolare illustrazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di amministrazione dell'Esercito provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-66 possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

*a)* i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari, approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

*b)* gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

**Art. 2.**

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente sono i seguenti:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) istituzioni di diritto pubblico;
- 3) statistica (corso annuale);
- 4) economia politica (corso annuale);
- 5) ragioneria generale ed applicata;
- 6) matematica generale.

**Art. 3.**

Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai Consigli di facoltà per la ammissione al secondo o al terzo anno di corso in analogia al disposto dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.